

A.G.C. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino – **Decreto Dirigenziale n. 36 del 18 febbraio 2010 – D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, art.6. Autorizzazione provvisoria all'Amministrazione Comunale di Montefalcione (Mattatoio ed inceneritore per scarti di macellazione) (attuale legale rappresentante il sig. Ciampa Riccardo) con sede legale e stabilimento in via Stazione di Montefalcione (AV). Emissioni in atmosfera relative agli impianti utilizzati per l'attività di produzione di acqua calda per la scottatura dei suini e per il processo di incenerimento degli scarti di macellazione.**

PREMESSO:

CHE, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici inquinanti ed in materia di inquinamento prodotto da impianti industriali, è attribuita alle competenze delle regioni il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti industriali o di altri impianti fissi per usi industriali o di pubblica utilità;

CHE, con successivo D.P.C.M. del 21 luglio 1989, è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della L. 349/86, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 203/88;

CHE, con D.M. del 12 luglio 1990, sono state emanate le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e sono stati fissati i valori minimi di emissione;

CHE, con deliberazione di Giunta Regionale n. 4102 del 5 agosto 1992, la Regione Campania ha provveduto, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 203/88, a fissare i valori di emissione in atmosfera derivanti da impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile;

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 19 gennaio 2001 è stato approvato il disciplinare tecnico – amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e pareri di competenza regionale in materia di emissioni in atmosfera;

CHE con nota acquisita agli atti di questo Settore l'11/05/1994 prot. n. 2649, il Sindaco pro-tempore rag.- Pagliuca Crescenzo del Comune di Montefalcione, ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 203/88, relativamente all'impianto di incenerimento annesso al mattatoio ubicato in località Stazione – Fornace del Comune di Montefalcione;

CHE con successiva nota (più volte sollecitata da questo Settore con le note n.5462,7452,7453 e 3331 rispettivamente del 20/04/95, 3/10/95, 3/10/95 e 20/04/98) acquisita agli atti il 4/07/2003 con prot. n. 338172, il Sindaco pro-tempore dott.ssa Grassi Vanda, ha inoltrato nuova richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 203/88, relativamente agli impianti termici utilizzati per la vasca di scottatura dei suini e per il processo di incenerimento degli scarti di macellazione uniformandosi alla D.G.R. n. 4102/92;

CHE all'istanza è allegata relazione tecnica, - a firma del dr. Tommaso Antonio Lanza iscritto all'Ordine dei Chimici della Campania al n. 1102 - in cui sono indicati:

- ciclo produttivo del mattatoio e dell' inceneritore adibito agli scarti di macellazione, dell'impianto termico per la produzione di acqua calda;
- tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- qualità e quantità delle emissioni;
- la dichiarazione che l'impianto di macellazione e l'annesso inceneritore sono ubicati ad una distanza superiore ai 500 mt dall'insediamento più vicino (ai sensi della D.G.R.C. 4120/92) e che pertanto non necessita di impianti di abbattimento;

CHE con nota successiva acquisita da questo Settore il 22/09/2003 con il prot. n. 516921, il Sindaco pro-tempore dott.ssa Vanda Grassi ha inviato la documentazione integrativa richiesta da

questo Ufficio relativamente all'utilizzo dell'inceneritore che è adibito solo per gli scarti di macellazione a carcasse di animali e la dichiarazione del tecnico, dr. Tommaso Antonio Lanza, dell'assenza di sostanze quali "policlorodibenzodiossine e il policlorodibenzofuroni";

CHE nella seduta del 27/05/2004 la Commissione tecnica Consultiva, ha sospeso il proprio parere con la seguente motivazione: "bisogna acquisire caratteristiche e tipologie del rifiuto (scarti di macellazione) di cui al D.M. 5/2/1998 all.1, nonché eventuale copia di autorizzazione regionale all'incenerimento dei rifiuti di cui all'art. 27 e 28 del D.lgs. 22/97;

CHE con nota, acquisita agli atti del Settore il 20/08/2004 prot. n. 658903, il Sindaco pro- tempore Vanda Grassi ha prodotto la documentazione a chiarimento di quanto richiesto dalla Commissione Tecnica Consultiva con relazione tecnica a firma del dr. Tommaso Antonio Lanza in cui sono indicate le caratteristiche e la tipologia dei rifiuti (scarti di macellazione), rientranti nel D.M. 5/02/1998 all.1 e degli scarti periodicamente ritirati da ditta autorizzata e come tali non soggetti ad Autorizzazione Regionale.

CONSIDERATO :

CHE i limiti cui riferirsi sono quelli approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4102 del 5 agosto 1992, e, per quanto non contenuto in essa, sono i valori minimi contenuti nel Decreto del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990;

CHE il Comune di Montefalcione ha espresso il richiesto parere ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 203/88, acquisito da questo Settore in data 20/08/2004 al prot. n. 658903;

CHE la Commissione Tecnica Consultiva di Avellino, nella seduta del 11/10/2004, esaminato il progetto così come proposto ed integrato ha espresso parere favorevole alle emissioni in atmosfera dell'impianto di che trattasi in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti di cui alle relazioni tecniche a firma del dr. Tommaso Antonio Lanza;

CHE come risulta dalla documentazione agli atti e dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni superiori ai limiti imposti dal D M Ambiente 12 luglio 1990 o dalla DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

CHE tale obbligo è ribadito dalla DGR 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;

CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 95873 del 2/12/2004 e risollecitato con nota prot. n. 485207 del 30/05/2007;

CHE con nota prot. n.696527 del 3/08/2007 si è acquisita la nota del CRIA prot. n. 4214 del 3/08/2007, di preventivo spese (D.G.R. n.750/04);

CHE con nota prot. n. 1057225 del 4/12/2009 la ditta Mattatoio Comunale (legale rappresentante Ciampa Riccardo) ha trasmesso la fotocopia del versamento di € 603,09 (seicentotre/09) all'ARPAC – CRIA di Napoli in conformità al preventivo ARPAC – CRIA di Napoli.

RITENUTO:

potersi rilasciare, eccezionalmente, stante le motivazioni rappresentate nel precedente "considerato", in favore della ditta Mattatoio Comunale (legale rappresentante Ciampa Riccardo) l'autorizzazione ex art. 6 DPR 24 maggio 1988, n. 203, per l'impianto sito in Via Stazione del Comune di

Montefalcione destinato all'attività di **produzione di acqua calda per la scottatura dei suini e per il processo di incenerimento degli scarti di macellazione.**

VISTI:

1. il DPR 24 maggio 1988, n. 203;
2. il DPCM 21 luglio 1989;
3. il DM Ambiente 12 luglio 1990;
4. la DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
5. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
6. la DGR 29 giugno 1994, n. 4536;
7. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
8. la DGR 3 giugno 2000, n. 3466;
9. la DGR 1 settembre 2000, n. 4447;
10. la DGR 19 gennaio 2001, n. 286;
11. la DGR n. 750 del 22 maggio 2004;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della Commissione Tecnica Consultiva, nonché dell'attestazione di regolarità, resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ex art. 6 DPR 24 maggio 1988, n. 203, l'autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera, che ha validità fino all'emissione di quella definitiva¹, in favore della ditta Mattatoio Comunale (legale rappresentante Ciampa Riccardo) per l'impianto sito in Montefalcione via Stazione destinato all'attività di **produzione di acqua calda per la scottatura dei suini e per il processo di incenerimento degli scarti di macellazione.**
- 3) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Commissione Tecnica Consultiva, che di seguito si riportano:

¹ Fatti salvi gli adempimenti di cui al D. LGS. n. 152/2006 e, in particolare, la previsione di cui all'art. 281¹.

Valori misurati	Punti di emissione	
	E1	E2
Altezza dal piano di campagna (m)	5,50	6,40
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1	
Sezione allo sbocco (m ²)	0,011	0,07
Diametro allo sbocco (m o mxm)	0,12	
Temperatura allo sbocco (°C)		850
Portata (m ³ /h)	495	3.600
Velocità allo sbocco (m/s)	12,5	14
Durata delle emissioni (h/giorno)	4h x 2 volte la settimana	Unica/discontinua
Provenienza emissioni	Impianto termico	Inceneritore
Alimentazione	Gasolio Desolfanizzato	Gasolio
Potenza termica (MW)	0,101	
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	
Polveri	1,0	19,5
Acido cloridrico (HCl)		< 10
Ossidi di azoto (NO ₂)	10,5	315
Ossidi di zolfo (SO ₂)	9,5	180
Monossido di carbonio (CO)		20
Fluoro (HF)		< 1,0
Piombo (Pb)		< 0,001
Cd		< 0,001
Hg		< 0,001
Policlorodibenzodiossine		assenti
Policlorodibenzofurani		assenti

- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - non superare in alcun caso i valori limite fissati dal DM Ambiente 12 luglio 1990 o quelli stabiliti dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102, se più restrittivi;
 - attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione imposti dal DM Ambiente 25 agosto 2000 e, per quanto in esso non previsto, dal DM Ambiente 12 luglio 1990 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;

- d) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti, contestualmente a quelli dei controlli discontinui di cui appresso;
- e) che la ditta almeno 15 (quindici) giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione provinciale di Avellino, al Comune di Montefalcione e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- f) che la ditta provveda alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
- g) effettuare, con **cadenza annuale durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose**, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le **analisi periodiche di tutte le emissioni**, dandone preavviso di almeno trenta giorni e comunicandone gli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'ARPAC ed all'Amministrazione Provinciale, con preavviso di almeno 15 giorni;
- h) comunicare ex art. 15 DPR 24 maggio 1988, n. 203, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, ovvero il trasferimento dell'impianto in altro sito, provvedendo a richiederne la preventiva autorizzazione;
- i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare che il condotto d'emissione, il punto di campionamento e sue condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- 6) di demandare all'ARPAC di accertare, nei tempi previsti dal DPR 24 maggio 1988, n. 203 (art. 8³), la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (come individuati al punto 3), fornendone le risultanze al fine del rilascio dell'autorizzazione definitiva;
- 7) di doversi comunicare allo scrivente, in caso d'inosservanza delle prescrizioni e fatti salvi gli obblighi a carico degli organi di controllo ex art. 24 DPR 24 maggio 1988, n. 203, gli esiti delle verifiche, per l'applicazione delle procedure ex art. 10, ai sensi della DGR 15 aprile 1997, n. 2473;
- 8) di doversi altresì comunicare ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, ovvero cessazione dell'attività;
- 9) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 10) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 11) di notificarlo alla ditta Mattatoio Comunale (legale rappresentante Ciampa Riccardo) con sede produttiva in via Stazione del Comune di Montefalcione;
- 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Montefalcione, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino (ex Avellino 2) e all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Avellino;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Guido Vegliante)